Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 2 OTTOBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Livorno.

(2093)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Lucca.

(2089)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 settembre 1984, n. **624**.

Integrazione dell'articolo 13, quinto comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1982, il quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente, ai capitoli 4510 e 8312 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 settembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi di Trieste, Venezia, Monfalcone, Chioggia, Rimini e Ravenna.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della predetta legge il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto l'art. 111 del citato regolamento il quale fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi o a mano da terra;

Visto l'art. 110-*quater* del regolamento in parola, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di consentire, con la procedura di cui al predetto art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore ai 40 millimetri nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 13 maggio 1978, concernente l'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna;

Visti i propri decreti 17 settembre 1980, 14 ottobre 1981, 30 settembre 1982, 20 aprile 1983, 29 settembre 1983, 3 maggio 1984, con i quali sono state autorizzate deroghe al citato art. 111 relativamente ai compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna;

Esaminati gli studi dell'istituto di tecnologia della pesca del C.N.R. di Ancona (ora IRPEM) e del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano e dell'istituto di zoologia ed anatomia comparata dell'Università di Trieste;

Considerato che sin dal 1977 il laboratorio centrale di idrobiologia ha espresso parere favorevole alla emanazione di una nuova legislazione che da una parte garantisse una reale tutela delle risorse viventi del mare e dall'altra non usasse solo mezzi repressivi che si risolvono spesso in una disincentivazione di un settore già tanto depauperato;

Considerato che il predetto parere pone in luce la necessità di affrontare il problema sulla base di conoscenze precise più applicative che accademiche e, partendo dalla constatazione che in alcuni periodi dell'anno i danni provocati sottocosta non sono superiori a quelli provocati oltre le tre miglia relativamente ai periodi genetici e di primo accrescimento delle forme giovanili, sottolinea che al fine di una azione di tutela delle risorse marine è necessario ricorrere ai periodi di interdizione di pesca entro le tre miglia ed a periodi determinati di liberalizzazione della pesca stessa con una regolamentazione dei tempi di pesca e del tonnellaggio;

Considerato che la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa risulta essere stata esercitata negli ultimi decenni in maniera pressocché continuativa nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna in quanto la normativa

preesistente al regolamento innanzi citato prevedeva la possibilità di concessione di permessi per tale tipo di pesca finalizzati alla realizzazione di un aumento produttivo nelle zone ove venivano concessi, purché non comportassero un danno al patrimonio ittico o alle possibilità di vita di altri mestieri ivi esercitati e che, successivamente all'entrata in vigore del medesimo regolamento la pesca stessa è stata autorizzata nelle predette zone sulla base del riconoscimento del suo esercizio consuetudinario;

Considerato che i divieti e le limitazioni posti all'esercizio di tale tipo di pesca antecedentemente all'entrata in vigore della vigente disciplina della pesca marittima non risulta siano stati posti in relazione a studi ed esperienze condotti in materia, ma bensì sulla base di presunzioni scientifiche non riscontrate sperimentalmente;

Considerato che gli studi sopramenzionati pongono, tra l'altro, in risalto che il divieto posto dall'art. 111 per tutto l'anno risulta eccessivo ed ingiustificato per la protezione del novellame e dei riproduttori e comporta altresì un indiscriminato dello sforzo di pesca nelle zone adiacenti;

Considerato che dagli studi predetti risulta che nel periodo autunno-inverno nelle acque costiere dei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna si hanno importanti concentrazioni di alcune specie adulte di interesse commerciale, generalmente di piccola taglia, che non potrebbero essere catturate con sistemi di pesca diversi da quello a strascico e che contemporaneamente nelle medesime acque non sono presenti quantità significative di giovani di altre specie di interesse commerciale;

Considerato che, sulla base delle predette motivazioni, gli studi in questione auspicano una regolamentazione di tale tipo di pesce basata sull'adozione dei seguenti criteri:

a) divieto di pesca nel periodo di presenza di forme giovanili di specie di interesse commerciale;

b) diversificazione degli attrezzi che possono essere usati in relazione alle specie da catturare;

c) effettivo contenimento e diminuzione dello sforzo di pesca da realizzarsi mediante la fissazione di un numero chiuso di navi autorizzate destinato a ridursi;

Considerato che, come riconosciuto anche a livello scientifico, nei compartimenti marittimi in parola lo aspetto biologico della pesca a strascico entro le tre miglia è strettamente connesso a quello sociale in quanto:

a) anteriormente alla disciplina vigente in materia la pesca in questione era permessa subordinatamente a determinate condizioni volte alla tutela del patrimonio ittico;

b) l'esercizio di tale tipo di pesca ha di conseguenza assunto in tali zone, con l'andar del tempo, dimensioni economicamente e socialmente rilevanti;

c) l'eventuale diniego di proroga dell'esercizio di tale tipo di pesca comporterebbe, quindi, una situazione di crisi nel settore con gravi ripercussioni a livello economico e sociale per la categoria interessata;

Considerata l'opportunità di adottare criteri particolari per i compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in relazione alla particolare conformazione geopolitica che limita la zona di pesca riservata alle marinerie locali, data la spartizione delle acque tra Italia e Jugoslavia;

Considerato che le deroghe concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento più volte citato non prevedevano, per quanto riguarda Chioggia, Venezia, Trieste e Monfalcone, limitazioni di tonnellaggio o di potenza motrice;

Considerato altresì la particolare situazione dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, conseguente alla presenza di una notevole estensione delle acque lagunari che richiede per l'esercizio della pesca di cui trattasi l'uso di un determinato tipo di nave;

Considerata l'attuale opportunità di interdire nelle zone in esame l'uso degli attrezzi provvisti di denti metallici;

Ritenuto pertanto che la finalità di favorire nelle indicate zone dell'Adriatico la migliore utilizzazione delle specie ittiche di normale cattura della pesca a strascico può essere meglio perseguita regolamentando i tempi ed i modi dell'esercizio della pesca in parola, ponendo in essere nel contempo strumenti adeguati per verificare che un troppo intenso sforzo di pesca non danneggi le risorse biologiche del mare;

In attesa della modifica dell'art. 111 del citato regolamento di esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti marittimi di Rimini e Ravenna è autorizzata dalla data del 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa da una distanza non inferiore a seicento metri dalla battigia, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 millimetri.

Dal 1° aprile 1985 al 15 giugno 1985 la pesca predetta è autorizzata oltre 1,5 miglio dalla costa, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 millimetri.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi fino a 10 T.s.l. e potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 2.

Nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia è autorizzata dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa da una distanza non inferiore ai seicento metri dalla battigia con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore ai 12 millimetri.

Dal 1° aprile 1985 al 15 giugno 1985 la pesca predetta è autorizzata con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore ai 40 millimetri.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi aventi potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 3.

Nei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone è autorizzata la pesca a strascico oltre un miglio e mezzo dalla costa dal 20 ottobre 1984 al 31 marzo 1985 con reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 millimetri e dal 1° aprile 1985 al 30 giugno 1985 con reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 millimetri.

Art. 4.

I capi dei compartimenti marittimi interessati dovranno regolare con apposite ordinanze tutte le particolarità non previste dal presente decreto concernenti gli attrezzi, le zone ed i modi di esercizio della pesca stessa, sulla base delle disposizioni già emanate in attuazione del decreto ministeriale 14 ottobre 1981 citato in premessa. Sarà in ogni caso interdetto l'uso degli attrezzi provvisti di denti metallici.

Art. 5.

Possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia le navi iscritte nei compartimenti marittimi previsti dal presente decreto.

L'autorizzazione deve essere annotata sul permesso di pesca.

Art. 6.

I proprietari o gli armatori che intendono esercitare la pesca ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, devono chiedere ed ottenere dal capo del compartimento marittimo in cui le navi sono iscritte, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la autorizzazione di cui al precedente art. 5.

Fermo restando il numero delle navi che possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa, determinato in ciascun compartimento ai sensi degli articoli precedenti, il capo del compartimento può rilasciare nuove autorizzazioni soltanto in caso di sostituzione.

La validità dell'autorizzazione è limitata alle acque del compartimento marittimo che ha rilasciato l'autorizzazione stessa ed al compartimento confinante purché sia previsto dal presente decreto.

Nelle acque dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone sono ammesse soltanto le navi iscritte nei due compartimenti predetti e, nei limiti stabiliti dagli articoli 2 e 3, le navi della marineria di Caorle iscritte nel compartimento di Venezia che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone.

Art. 7.

Le navi autorizzate devono portare su entrambi i lati dello scafo il contrassegno, ben visibile, già determinato per ciascun compartimento in applicazione del decreto ministeriale 14 ottobre 1981 citato in premessa.

Art. 8.

Presso ciascuna capitaneria di porto deve essere tenuto un elenco delle navi autorizzate.

Art. 9.

Entro il dieci di ciascun mese il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve trasmettere alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione, i dati concernenti le quantità giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con l'indicazione della quantità delle specie più importanti nonché i dati relativi al numero delle giornate di pesca utilizzando il modello conforme all'allegato *A* del presente decreto.

La mancata trasmissione dei dati comporta la revoca dell'autorizzazione. Copia dei dati mensili deve essere trasmessa tempestivamente dalle capitanerie di porto competenti agli istituti scientifici citati nelle premesse.

Art. 10.

Ciascun compartimento marittimo deve trasmettere al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno 1985 una relazione dalla quale risulti il numero delle autorizzazioni rilasciate per ciascuna campagna di pesca, la quantità complessiva del pescato con l'indicazione delle quantità delle specie più importanti, il numero complessivo delle giornate di pesca.

Copia della relazione deve essere inviata agli istituti scientifici di cui alle premesse.

Art. 11.

Nell'esercizio della pesca prevista dal presente decreto non debbono essere arrecati pregiudizi o danni alle reti da pesca dei pescatori addetti alla piccola pesca.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 settembre 1984

Il Ministro: CARTA

(5075)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 agosto 1984.

Ammissione al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto nelle « polveri solubili per la preparazione di bevande al cacao ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il parere favorevole espresso dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotti denominati « polveri solubili per la preparazione di bevande al cacao », quando vengono esportati, sono ammessi a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sulle effettive quantità di zucchero (saccarosio) in esse contenute ed accertate mediante analisi chimica da parte dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 2.

Il fabbricante che intende preparare i prodotti indicati all'art. 1 al fine di ottenere la restituzione della imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto negli stessi prodotti esportati deve produrre domanda al Ministero delle finanze indicando:

1) il nome, cognome e residenza;

2) la natura e l'ubicazione dell'opificio;

3) le materie prime che intende impiegare;

4) il processo seguito nella lavorazione dei prodotti.

Per la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1 saranno osservate le norme e le formalità vigenti per gli altri prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti.

Roma, addì 20 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5056)

DECRETO 19 settembre 1984.

Determinazione delle modalità, dei termini e delle procedure per l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati, comprensivo dei dati necessari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari;

Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere;

Viste le modifiche introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze del 16 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1982, è sostituito dal seguente:

« I dati relativi alle erogazioni di pensioni effettuate dal 1° gennaio 1983 da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 del presente decreto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE DA PARTE DELL'I.N.P.S. E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI PER EROGAZIONI DI PENSIONI EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 1983 AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

I supporti predisposti dagli enti ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982 e sui quali devono essere registrati i dati riguardanti i pensionati, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice (b.p.i.) = 1600 oppure 6250;

tipo di codifica = EBCDIC, con Bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di labels, né standard né non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

Destinatario: Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, via M. Carucci, 99, 00143 Roma.

Ente: denominazione dell'ente emittente.

Densità di registrazione: 1600 oppure 6250 b.p.i.

Progressivo invio/nastro: ha una struttura XX/YY dove XX è il numero di invio ed YY è il numero progressivo, del nastro nell'ambito dell'invio.

Tipo di fornitura = 101P.

Anno d'imposta: è l'anno d'imposta a cui si riferiscono i records contenuti nel nastro; va scritto in cifre.

Numero di records contenuti nel nastro: è il numero totale di records contenuti nel nastro (compresi il record di testa e quello di coda).

Su ogni nastro deve essere registrato un record di testa (primo record registrato sul supporto) ed un record di coda (ultimo record registrato sul supporto) contenenti le informazioni appresso specificate.

Ogni record è di lunghezza fissa pari a 222 caratteri; il record fisico è costituito da 55 records logici cioè il fattore di bloccaggio è uguale a 55.

Se alcuni dati sono assenti i relativi campi sul record devono essere impostati a:

spazi se il campo è definito alfabetico o alfanumerico;

zeri zoned se il campo è definito numerico zoned;

zeri packed se il campo è definito numerico packed.

Tutti gli importi devono essere forniti troncando le ultime tre cifre (espressi in migliaia).

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate, nell'ordine, su ogni record logico (relativo ad un pensionato) registrato sui supporti magnetici predisposti dagli enti; sono elencate inoltre le informazioni che devono essere riportate, nell'ordine, sul record di testa e di coda.

Le informazioni che devono essere riportate sono descritte facendo riferimento ad un modello 101 normale.

Per ogni dato richiesto tra parentesi sono riportate la definizione del campo e la relativa lunghezza in bytes; la definizione del campo è indicata con:

A se il campo è alfabetico;

AN se il campo è alfanumerico;

NZ se il campo è numerico zoned;

NP se il campo è numerico packed.

1) Record generico:

a) tipo - record (NZ, 1): vale sempre 1;

b) codice fiscale del pensionato (AN, 16): nel caso di codice fiscale a struttura provvisoria di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra con i bytes rimanenti impostati a spazi;

c) cognome di nascita del pensionato (A, 24);

d) nome del pensionato (A, 20);

e) sesso del pensionato (A, 1): assume i valori M = uomo, F = donna;

f) data di nascita del pensionato (NP, 4): va registrata nella forma GGMMAA (giorno - giorno, mese mese, ultime due cifre dell'anno);

g) comune di nascita del pensionato (A, 21);

h) sigla automobilistica della provincia di nascita del pensionato (A, 2); per Roma va impostata ad RM;

i) comune di residenza del pensionato (A, 21);

l) sigla automobilistica della provincia di residenza del pensionato (A, 2): per Roma va impostata ad RM;

m) indirizzo del pensionato (AN, 35): comprende frazione, via (o piazza) e numero civico;

n) codice di avviamento postale della residenza del pensionato (NP, 3);

o) titolo di studio del pensionato (NZ, 1): assume i valori previsti dall'apposita tabella riportata nei modelli 101 e 740;

p) stato civile del pensionato (NZ, 1): assume i valori previsti dall'apposita tabella riportata nei modelli 101 e 740;

q) totale emolumenti imponibili corrisposti (rigo 8 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

r) imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili (rigo 9 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

s) totale detrazione (rigo 17 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

t) ritenute fiscali operate dall'ente (rigo 18 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

u) ritenute fiscali operate da terzi (rigo 19 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

v) eventuale differenza da compensare con l'ente (rigo 20 della sezione terza del modello 101) (NP, 4);

z) detrazione per quota esente (rigo 11 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

a1) detrazione per coniuge a carico (rigo 12 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

b1) detrazione per figli a carico (rigo 13 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

c1) detrazione per altri familiari a carico (rigo 14 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

d1) detrazione per spese di produzione (rigo 15 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

e1) ulteriore detrazione (rigo 15-*bis* della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

f1) ulteriore detrazione decrescente per redditi fino a 16 milioni di lire (rigo 15-*ter* della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

g1) detrazione per oneri e spese personali (rigo 16 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

h1) emolumenti relativi ad anni precedenti (rigo 22 della sezione quarta del modello 101 (NP, 4);

i1) ritenuta fiscale corrispondente (rigo 28 della sezione quarta del modello 101) (NP, 4);

l1) detrazioni di imposta sugli arretrati (rigo 29 della sezione quarta del modello 101) (NP, 4);

m1) ritenuta fiscale operata (rigo 30 della sezione quarta del modello 101) (NP, 4);

n1) indicatore relativo a pensioni iniziate e/o cessate nell'anno (NZ, 1): assume i valori:

zero se la pensione non è né iniziata né cessata nell'anno;

uno se la pensione è iniziata nell'anno;

due se la pensione è cessata nell'anno;

tre se la pensione è iniziata e cessata nell'anno;

o1) campo riservato all'ente (AN, 3): può essere utilizzato dall'ente per memorizzare dati di propria competenza.

2) Record di testa:

a) tipo - record (NZ, 1): vale sempre Ø;

b) codice fornitura (NZ, 3): assume sempre il valore 101;

c) anno d'imposta (NZ, 2): sono le due cifre dell'anno di imposta a cui si riferiscono i dati contenuti nel nastro (ad esempio per l'anno d'imposta 1983 scrivere 83);

d) codice fiscale dell'ente erogante (NZ, 11);

e) denominazione dell'ente erogante (AN, 72);

f) comune del domicilio fiscale dell'ente erogante (A, 21);

g) sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale dell'ente erogante (A, 2): per Roma va impostata ad RM;

h) indirizzo del domicilio fiscale dell'ente erogante (AN, 35): comprende via (o piazza) e numero civico;

i) codice di avviamento postale del domicilio fiscale dell'ente erogante (NP, 3);

l) progressivo di invio nell'ambito dell'ente erogante (NZ, 2): va impostato a Ø 1 per il primo invio con incremento di uno per ogni successivo;

m) progressivo di nastro nell'ambito dell'inzio (NZ, 2): va impostato a Ø 1 per il primo nastro con incremento di uno per ogni successivo;

n) filler (AN, 68): va impostato a spazi.

3) Record di coda:

a) tipo - record (NZ, 1): vale sempre 9;

b) codice fornitura (NZ, 3): assume sempre il valore 101;

c) anno d'imposta (NZ, 2): deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

d) numero di records di tipo uno contenuti nel nastro (NZ, 6);

e) filler (AN, 138): va impostato a spazi;

f) progressivo di invio (NZ, 2): deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

g) progressivo del nastro (NZ, 2): deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

h) filler (AN, 68): va impostato a spazi.

(5074)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 giugno 1984, n. 625.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « SS.mo Redentore », in Fontanafredda, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone 15 marzo 1978, integrato con due dichiarazioni in data 17 dicembre 1980 e 1° giugno 1983, relativo alla erezione della parrocchia del « SS.mo Redentore », in Fontanafredda (Pordenone). La parrocchia anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Fontanafredda (Pordenone) con atto pubblico 2 aprile 1980, n. 56535.3449 di repertorio, a rogito dott. Simone Gerardi, notaio in Pordenone, consistente in un terreno di mq 5520, su cui sorgerà la sede definitiva della parrocchia, descritto nella perizia giurata 12 novembre 1980 del geometra Nicola Ponticello e valutato L. 72.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 235

DECRETO 7 giugno 1984, n. **626**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Sacro Cuore di Gesù », in Cefalù.

N. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cefalù 11 febbraio 1978, integrato con due dichiarazioni in data 26 maggio 1979 e 9 dicembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia del « Sacro Cuore di Gesù », nel Villaggio dei Pescatori nel comune di Cefalù (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 236

DECRETO 7 giugno 1984, n. **627**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Sacro Cuore », in Avetrana.

N. 627. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Oria 20 ottobre 1974, integrato con due dichiarazioni in data 19 ottobre 1979 e 2 maggio 1983, relativo alla erezione della parrocchia del « Sacro Cuore », in Avetrana (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 237

DECRETO 7 giugno 1984, n. **628**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Zeno », in Treviglio.

N. 628. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 22 luglio 1982, integrato con due dichiarazioni in data 26 luglio 1982 e 11 luglio 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Zeno », in Treviglio (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 238

DECRETO 7 giugno 1984, n. **629**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Maria SS.ma Immacolata », in Fiumefreddo di Sicilia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 629. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria SS.ma Immacolata », in Fiumefreddo di Sicilia (Catania). La chiesa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Antonino Catalano con atto pubblico 16 novembre 1982, n. 3540 di repertorio, a rogito dott. Giovanni De Rubertis, notaio in Acireale, consistente in un terreno di mq 1270, su cui è stato edificato un immobile adibito a casa di riposo, sito in contrada Ponte Boria del comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), descritto nella perizia giurata 14-30 marzo 1983 dell'ing. Antonino Mauro e valutato L. 45.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 234

DECRETO 21 giugno 1984, n. **630**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un fabbricato dalla mensa vescovile di Apuania alla fondazione di religione denominata « Ente di religione e di culto della diocesi di Apuania », in Massa.

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 3 settembre 1976, relativo allo stralcio di un fabbricato, con circostante giardino di mq 6.000, sito in località « Rinchiostra » del comune di Massa, descritto e valutato L. 592.26.000 nella perizia giurata 18-19 agosto 1982 del geometra Aldo Fregosi, dalla mensa vescovile di Apuania alla fondazione di religione denominata « Ente di religione e di culto della diocesi di Apuania », in Massa.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 249

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2679/84 della commissione, del 21 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2680/84 della commissione, del 21 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2681/84 della commissione, del 18 settembre 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pentaeritritolo originario del Canada, accetta un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Svezia e conclude tale procedura.

Regolamento (CEE) n. 2682/84 della commissione, del 21 settembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1443/82 che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero e il regolamento (CEE) n. 787/83 relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2683/84 della commissione, del 21 settembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 2684/84 della commissione, del 21 settembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 254 *del* 22 *settembre* 1984.

(241/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Flood italiana di S.A. & C. Martinelli, con stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Officine meccaniche ed impiantistiche, con stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali, con stabilimento in S. Maria La Bruna (Napoli), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.R.M.E. S.p.a. - Industria radio meccaniche elettriche di Roma, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato elettromeccanica, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pirelli accessori industriali S.p.a. (già Azienda accessori industriali), con sede in Milano e stabilimenti in Milano, via Ripamonti, 88 e via Caviglia, 3, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Atriano, stabilimento di Cadeo (Piacenza), è prolungata al 28 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tronconi Gaspare S.p.a., con sede e stabilimento in Fagnano Olona (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elnagh S.p.a., con sede e stabilimento in Zibido San Giacomo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A. Giuseppe Cristini, con sede in Milano e stabilimento in Fiorano al Serio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceta ponteggi tubolari, con sede e stabilimento in Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Artuso Luigi S.p.a. di Marostica (Vicenza), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zavaglia Andrea, in Novi Ligure (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 27 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Botti Gianluigi e Co., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio Sebino S.p.a., con sede e stabilimento in Villongo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Europlastic S.p.a., con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Torresan Francesco & Figli di Bassano del Grappa (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Varese), è prolungata al 17 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Denver italiana sellerie riunite, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalloceramica Vanzetti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Buricco, con sede e stabilimento in Bonate Sotto (Bergamo), è prolungata al 15 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. In.Dam., in Barletta (Bari), è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stopfire - Compagnia italiana impianti antincendio, con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Villa Mario S.r.l. in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magica, in Bologna, è prolungata al 2 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saet S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Vauda Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto S.p.a., in Torino e stabilimento in Brusolo di Susa (Torino), è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampotecnica, in Moncalieri (Torino), è prolungata al 17 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricamificio del sud, con sede sociale in Napoli, direzione e stabilimento in S. Maria a Vico (Caserta), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Flood italiana di S.A. & C. Martinelli, con stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Officine meccaniche ed impiantistiche, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali, con stabilimento in S. Maria La Bruna (Napoli), è prolungata al 29 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.R.M.E. S.p.a. - Industrie radio meccaniche elettriche di Roma, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato elettromeccanica, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pirelli accessori industriali S.p.a. (già Azienda accessori industriali), con sede in Milano e stabilimenti in Milano, via Ripamonti, 88 e via Caviglia n. 3, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Atriano, stabilimento di Cadeo (Piacenza), è prolungata al 12 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tronconi Gaspare S.p.a., con sede e stabilimento in Fagnano Olona (Varese), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elnagh S.p.a., con sede e stabilimento in Zibido San Giacomo (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A. Giuseppe Cristini, con sede in Milano e stabilimento in Fiorano al Serio (Bergamo), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceta ponteggi tubolari, con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Artuso Luigi S.p.a. di Marostica (Vicenza), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zavaglia Andrea, in Novi Ligure (Alessandria), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimenti in Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Botti e Co., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Sebino S.p.a., con sede e stabilimento in Villongo (Bergamo), è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Europlastic S.p.a., con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Torresan Francesco & Figli di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Varese), è prolungata al 16 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Denver italiana sellerie riunite, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalloceramica Vanzetti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Buricco, con sede e stabilimento in Bonate Sotto (Bergamo), è prolungata al 14 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. In.Dam., in Barletta (Bari), è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma sud di Teramo, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stopfire - Compagnia italiana impianti antincendio, con stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata all'8 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Villa Mario S.r.l. di Milano, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magica, in Bologna, è prolungata al 2 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saet S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Vauda Canavese (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie ferriere trafileria Cravetto S.p.a., in Torino e stabilimento in Bruzolo di Susa (Torino), è prolungata al 31 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Botti e Co., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio Sebino S.p.a., con sede e stabilimento in Villongo (Bergamo), è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Europlastic S.p.a., con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Torresan Francesco & Figli di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Varese), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Denver italiana sellerie riunite, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalloceramica Vanzetti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Burocco, con sede e stabilimento in Bonate Sotto (Bergamo), è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4838)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Monbutina »

Con decreto ministeriale 31 agosto 1984, n. 108/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Monbutina », registrata ai numeri 18678 e 18678/A, rispettivamente nelle forme compresse e supposte, a nome della ditta La.Fa.Re. S.n.c., in Ercolano, via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 67. Le confezioni del prodotto devono essere ritirate dal commercio dalla ditta summenzionata.

(5079)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pozzilli

Con decreto 26 giugno 1984, n. 7359, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 4.508, censito nel catasto del comune di Pozzilli (Isernia) al foglio n. 37, mappali 250, 384, 409 (parte), 413, 408 (parte) e 412.

(4992)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia 16 luglio 1984, n. 1540/2° l'Università di Brescia è stata autorizzata ad accettare dalla banca Credito agrario bresciano, la donazione di un apparecchio per T.A.C. del valore presunto di lire 900 milioni.

(5023)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Realizzazione di un programma edilizio straordinario di seicentoventisette alloggi in taluni comuni della regione Campania. Bando del 23 gennaio 1984. (Ordinanza numero 354/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nell'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*bis* della legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981, con cui è stato approvato il programma di massima relativo alla realizzazione del piano di edilizia residenziale di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75;

Vista l'ordinanza n. 15 del 14 luglio 1983, con cui è stata disposta la realizzazione di interventi aggiuntivi di edilizia residenziale in comuni compresi nel gruppo « B » dell'elenco di cui alla cennata ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981;

Vista l'ordinanza n. 30 del 13 dicembre 1983, con cui è stata disposta l'avocazione, prevista dall'art. 4 dell'ordinanza n. 4 del 20 aprile 1983, della realizzazione del programma costruttivo di centoventidue alloggi nel comune di Frattamaggiore in provincia di Napoli incluso nel gruppo « A » dell'elenco di cui alla citata n. 323 del 16 giugno 1981;

Visto il bando pubblico in data 23 gennaio 1984, con cui è stata richiesta la presentazione, da parte delle ditte interessate, di offerta per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di cinquecentoventisette alloggi in taluni comuni della regione Campania, individuati ai sensi delle citate ordinanze n. 15/83 e n. 30/83, nonché di un lotto di cento alloggi in comune di S. Maria Capua Vetere, per un totale di seicentoventisette alloggi;

Considerata la necessità di provvedere alla realizzazione dei citati alloggi con ogni consentita sollecitudine;

Visto il provvedimento in data 15 marzo 1984, con il quale è stato disposto in esito al citato avviso, l'affidamento provvisorio al raggruppamento unico costituito dall'associazione temporanea Gecofer e dal consorzio Habitat sud con i ribassi del 18,38 % per gli alloggi e del 27,10 % per le opere a misura;

Vista l'ordinanza n. 25 in data 11 luglio 1984, con la quale è stata confermata l'aggiudicazione provvisoria di cui al predetto provvedimento in data 15 marzo 1984, salvo verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati;

Visto l'atto costitutivo del consorzio Ge-Ha. sud;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta il consorzio costituito risulta possedere tutti i requisiti dichiarati ai sensi del bando in data 23 gennaio 1984 per l'affidamento dei suddetti lavori;

Considerato che le aree occorrenti per la realizzazione del programma sono individuate dai comuni interessati, giusta ordinanza 14 luglio 1983, n. 15/83, con le modalità previste dal disposto dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, nell'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dell'art. 10 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1982, n. 187;

Ritenuto, inoltre, opportuno demandare, secondo le norme generali vigenti in materia, agli stessi comuni l'accertamento della conformità degli interventi progettati alle scelte compiute secondo le modalità anzidette;

che, per altro, in considerazione della specialità dell'intervento, detta valutazione va effettuata secondo modalità compatibili con l'urgente inizio dei lavori progettati;

che rispondente a tale scopo appare prevedere l'approvazione da parte dei comuni dei progetti di che trattasi, ai soli fini urbanistici;

che appare altresì opportuno demandare ai medesimi comuni la nomina dei direttori lavori;

Considerata infine l'opportunità di applicare le norme di cui al titolo VIII della citata legge n. 219/81 al fine di consentire la più rapida definizione delle procedure volte all'acquisizione delle aree occorrenti, mediante il pagamento di indennità determinate in conformità ai criteri previsti ed adottati per analoghi interventi in corso di attuazione nella regione Campania;

Ritenuto, su conforme avviso dell'avvocatura generale dello Stato, che detti criteri — diffusamente applicati in attuazione della ripetuta legge n. 219/81 e, per gli interventi urgenti in favore delle zone dell'area flegrea colpite dal bradisismo, della legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonché del terzo comma dell'art. 13-*bis* della legge 24 luglio 1984, n. 363 — appaiono legittimi ed immuni da vizi di costituzionalità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga di ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

La realizzazione del programma costruttivo di seicentoventisette alloggi in comuni di Apice (126 alloggi), Buonalbergo (110 alloggi), Candida (16 alloggi), Grottolella (24 alloggi), Pietradefusi (80 alloggi), Savignano Irpino (25 alloggi), Bracigliano (24 alloggi), Frattamaggiore (122 alloggi) e S. Maria Capua Vetere (100 alloggi) è affidata in concessione, salvo la risultanza degli accertamenti di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, al consorzio Ge-Ha. sud con i ribassi del 18,38% per gli alloggi e del 27,10% sui prezzi delle opere a misura, questi ultimi aggiornati alla data della presente ordinanza con le modalità all'art. 8 della legge 14 dicembre 1981, n. 741, secondo lo schema di convenzione, depositato presso il servizio delle opere pubbliche e che in questa sede espressamente si approva.

E' esclusa la revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 2.

Le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sono dichiarate di pubblica utilità, nonché indifferibili ed urgenti ad ogni effetto di legge. I termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2356, sono fissati in anni uno e anni cinque dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Le aree occorrenti per la realizzazione del programma sono individuate dai comuni interessati con le modalità previste dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dell'art. 10 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1982, n. 187.

I comuni interessati provvedono altresì all'approvazione, ai soli fini urbanistici, dei progetti esecutivi di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla loro presentazione. Ove il comune non si pronunci nel termine di cui sopra il progetto si intende approvato.

L'approvazione tiene luogo di concessione edilizia.

Art. 3.

Le indennità dovute agli aventi diritto per l'occupazione e l'espropriazione delle aree occorrenti all'esecuzione dell'intervento sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni di occupazione a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarli su un quotidiano diffuso nelle zone di intervento ovvero nelle forme degli atti processuali civili. L'avviso è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni relative.

In caso di mancata accettazione delle indennità determinate ai sensi dell'art. 80 della citata legge n. 219/81, l'amministrazione, senza necessità di ulteriori adempimenti, ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti ed emette il decreto di espropriazione.

E' data comunicazione agli aventi diritto dell'avvenuto deposito delle indennità a mezzo di avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Con la stessa comunicazione è dato avviso agli aventi diritto che hanno la facoltà, entro trenta giorni dalla data di notificazione, di proporre opposizione alla determinazione dell'indennità che sarà rinnovata in sede giudiziaria, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1985, n. 2892.

Art. 4.

I comuni interessati provvedono alla nomina dei direttori dei lavori di rispettiva competenza, scegliendoli fra i tecnici all'uopo abilitati.

Il Ministero provvede alla nomina degli ingegneri capo e della commissione di collaudo.

I relativi oneri saranno a carico del concessionario.

Art. 5.

All'esecuzione della presente ordinanza ivi comprese la stipula della convenzione, l'approvazione dei progetti la firma dei decreti di accesso, occupazione ed espropriazione delle aree, la nomina degli ingegneri capo e dei collaudatori, provvederà il capo del servizio delle opere pubbliche di emergenza, tenuto conto, per la nomina dei collaudatori, dell'indicazione dei comuni.

La convenzione avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministro.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte con la somma di lire 60 miliardi impegnata con ordinanza n. 15 del 14 luglio 1983 sui fondi di cui all'art. 2 della legge 12 dicembre 1981, n. 874, affluiti, ai sensi del primo comma dell'art. 13-*bis* della legge 24 luglio 1984, n. 363, al Fondo per la protezione civile, di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1982, n. 938, nonché con le residue disponibilità esistenti sull'ammontare del mutuo di lire 6 miliardi e 200 milioni assentito al comune di Frattamaggiore dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5077)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica tecnica (oggi dipartimento di ingegneria energetica) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Balbi n. 5, Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(5026)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito delle procedure indette per la nomina di medici consulenti delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 18 del 30 settembre 1984 è pubblicato l'esito delle procedure per la nomina di medici consulenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 in data 6 maggio 1982).

(5037)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 38

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 38.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(5048)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1984, n. 29.

Interventi straordinari nel campo delle abitazioni civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENDE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di agevolare l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione e di contribuire alla ripresa del settore della edilizia residenziale e delle attività a esso collegate, la regione Veneto interviene con il proprio contributo per la realizzazione di un programma di investimenti per complessive lire cento miliardi da attuarsi dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

Il programma è destinato all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa d'abitazione, realizzata a titolo e in forma individuale dai singoli nuclei familiari nel comune di residenza o in quello ove viene prestata l'attività lavorativa o nei comuni contermini e con una spesa complessiva non superiore a lire cento milioni.

Art. 2.

Mutui

L'importo complessivo di ogni singolo finanziamento, per le finalità di cui al precedente art. 1 e secondo le modalità di cui al successivo art. 7, non deve superare i limiti di concedibilità previsti dalla legislazione sul credito fondiario ed edilizio e comunque non superiore a lire 50 milioni.

Ogni operazione di mutuo non deve essere assistita da altri contributi a norma della legislazione statale e regionale e l'abitazione non deve avere caratteristiche di lusso.

L'abitazione non potrà poi essere ceduta in tutto o in parte per dieci anni dal suo acquisto eccetto che a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Il tasso d'interesse è crescente nel tempo secondo parametri prestabiliti:

tasso effettivo mensile dell'1,00 per cento nel primo anno;

tasso effettivo mensile dell'1,10 per cento nel secondo anno;

tasso effettivo mensile dell'1,20 per cento nel terzo anno;

tasso effettivo mensile dell'1,25 per cento nel quarto anno;

tasso effettivo mensile dell'1.35 per cento a partire dal quinto anno e fino al termine dell'ammortamento.

La durata dei mutui è stabilita in quindici anni dalla data della prima erogazione totale o parziale della somma mutuata, con ammortamento in centottanta rate mensili crescenti, posticipate, di cui le prime ventiquattro costituite dai soli interessi, secondo il piano d'ammortamento allegato sub *A*), con riferimento a un mutuo di 10 milioni.

Nel caso di finanziamento della costruzione o del recupero, nei primi due anni di preammortamento, ovvero nel periodo più breve necessario per giungere alla somministrazione completa del prestito, saranno mensilmente addebitati al mutuatario gli interessi in proporzione alle somministrazioni parziali effettuate prima della stipulazione dell'atto ricognitivo di debito e quietanza finale.

Nel caso di cui al comma precedente l'operazione di finanziamento dovrà comunque essere portata a termine con la quietanza finale tassativamente entro due anni dalla data della prima somministrazione parziale del mutuo e la durata complessiva dell'operazione, compreso il periodo delle somministrazioni, sarà contenuta in centottanta mesi e l'ammortamento seguirà sia per quanto riguarda interessi che capitale il piano d'ammortamento allegato sub *A*).

Art. 3.

Convenzione

La giunta regionale è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie per l'attuazione della presente legge e in base alle migliori condizioni praticabili per il beneficiario e la Regione, in rapporto con il mercato ordinario del credito, anche rivedendo in diminuzione i tassi di interesse di cui al quarto comma dell'art. 2.

Con il programma di cui al precedente art. 1 dovrà essere garantito che a ciascun tipo di intervento sarà destinato non meno del 20 per cento dei fondi.

Resta altresì stabilito che per la nuova costruzione e il recupero dovrà essere destinato almeno il 40 per cento dei fondi complessivamente a disposizione.

I fondi messi a disposizione dalle singole casse di risparmio del Veneto sono ripartiti nel seguente modo:

Belluno 10 per cento del totale:
Padova 14 per cento del totale;
Rovigo 11 per cento del totale;
Treviso 15 per cento del totale;
Venezia 20 per cento del totale;
Verona 17 per cento del totale;
Vicenza 13 per cento del totale.

Art. 4.

Contributo regionale

La Regione concorre all'abbattimento dei tassi di interesse a carico dei mutuatari limitatamente ai primi sei anni di durata dell'ammortamento e preammortamento dei mutui con contributi variabili sulla rata mensile nelle misure previste nel piano d'ammortamento tipo allegato sub *A*), riferito a un mutuo di 10 milioni.

Le rate di contributo verranno calcolate sulla base dei mutui effettivamente erogati in base alle procedure di cui al successivo art. 7 e in base ai piani d'ammortamento individuali che l'istituto mutuante provvederà a trasmettere non appena stipulato l'atto definitivo di quietanza.

E' esclusa dal computo della durata del mutuo e, di conseguenza, dal contributo regionale, la frazione residua del mese nel quale avviene la prima o l'unica erogazione del mutuo medesimo.

Nel caso di costruzione o recupero, fino alla stipulazione dell'atto finale di quietanza, il contributo regionale sarà liquidato in proporzione alla entità delle somme effettivamente erogate tempo per tempo.

Art. 5.

Domanda di concessione del mutuo e del contributo regionale

Al fine di ottenere i benefici previsti dal precedente art. 1 dovrà essere presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda in carta semplice di mutuo e di contributo all'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Via A. Forti n. 3 - Verona, e al presidente della giunta regionale del Veneto - Palazzo Balbi - Dorsoduro - Venezia.

Presupposti per l'ammissione al contributo regionale sono i requisiti di cui deve essere dichiarato il possesso nel contesto dell'atto notorio da allegare alla domanda ai sensi del successivo art. 6.

Art. 6.

Contenuto della domanda

Le domande rivolte a ottenere il mutuo alle condizioni agevolate di cui alla presente legge dovranno presentare i seguenti contenuti:

A) *Acquisto.*

La domanda rivolta a ottenere il mutuo dovrà essere finalizzata a un acquisto di un alloggio individuato esattamente nella domanda medesima con indirizzo, descrizione catastale, prezzo previsto e dichiarazione di assenso del cedente.

L'acquisto dovrà comunque essere formalizzato dopo l'entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per i richiedenti ammessi nelle graduatorie approvate a seguito dell'avviso pubblico in data 22 giugno 1983, «buono casa» e non assegnatari di contributo per carenza di finanziamento.

L'acquisto non sarà ammissibile ai benefici della presente legge se risulterà diverso da quello indicato nella descrizione di cui al primo comma o da quello per il quale si era fatta domanda per il «buono casa» quando si usufruisca della eccezione di cui al secondo comma.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o prive delle indicazioni necessarie all'identificazione dell'immobile da acquistare o quelle per le quali risultasse non sussistere la volontà di vendere del cedente.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di notorietà dal quale risulti:

1) la cittadinanza italiana;

2) la residenza anagrafica o il comune ove viene svolta l'attività lavorativa;

3) la non titolarità da parte del richiedente, nonché degli altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto di una abitazione. A tal fine non si ritiene titolare del diritto di proprietà o di usufrutto colui che possiede tali diritti su una porzione di abitazione che risulti inadeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare;

4) il fatto di non aver ottenuto il richiedente stesso, nonché gli altri componenti il nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

5) un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 20.000.000.

Per reddito complessivo familiare si intende, ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare produttori di reddito, quale risulta dalle singole dichiarazioni presentate nella data immediatamente precedente alla entrata in vigore della presente legge.

Il reddito sopra indicato è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico.

Il reddito così ottenuto se prodotto da lavoro dipendente è calcolato nella misura del 60 per cento, se prodotto da lavoro autonomo è calcolato nella misura del 100 per cento;

6) la indicazione delle eventuali particolari situazioni di diritto e di fatto delle quali i richiedenti intendono avvalersi, tra quelle qui indicate:

a) situazione di sfratto, o comunque di emanazione di provvedimento esecutivo di rilascio dell'abitazione, non ancora eseguito e non dipendente da morosità;

b) giovani coppie che abbiano contratto matrimonio non oltre sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che dichiarino di impegnarsi a contrarlo entro il 31 dicembre 1984;

c) lavoratori emigrati che, dopo non meno di un biennio di assenza, rientrino definitivamente nel Veneto;

d) l'immobile è localizzato nel centro storico così come individuato negli strumenti urbanistici generali vigenti;

e) l'immobile è localizzato in zona P.E.E.P.;

b) stato di famiglia.

B) *Nuova costruzione.*

La domanda rivolta a ottenere un mutuo per nuova costruzione dovrà essere finalizzata alla costruzione della prima casa di abitazione. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di notorietà contenente le indicazioni riportate nel precedente punto *A*), escluso il paragrafo 6, lettera *e*), delle priorità;

b) stato di famiglia;

c) dichiarazione del sindaco che la costruzione non è stata iniziata, ovvero è stata iniziata non prima del 1° gennaio 1982 e non ancora ultimata all'entrata in vigore della presente legge.

C) *Recupero.*

La domanda rivolta a ottenere un mutuo per recupero dovrà essere finalizzata al recupero della prima casa di abitazione. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di notorietà contenente le indicazioni riportate al precedente punto *A*) escluso paragrafo 6, lettera *e*), delle priorità e del paragrafo 3, che viene così sostituito:

«3) non titolarità, da parte del richiedente nonché degli altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto di altra abitazione eccetto quella che si intende recuperare»;

b) stato di famiglia;

c) perizia di stima sommaria dei lavori che si intendono eseguire con indicazione della spesa complessiva da sostenere.

La domanda presentata al presidente della Regione dovrà essere accompagnata, in ognuno dei casi disciplinati dai commi precedenti, dal solo atto di notorietà. La restante documentazione dovrà essere allegata alla domanda rivolta all'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Art. 7.

Modalità per l'ammissione al mutuo

L'istituto mutuante procede autonomamente alla istruttoria e all'ammissione a finanziamento delle domande dandone comunicazione alla Regione.

Sulla base della ripartizione per provincia di cui all'art. 3 la giunta regionale provvede, entro trenta giorni successivi al completamento dell'invio dall'Istituto alla Regione dell'elenco delle domande ammesse, a formare una graduatoria delle domande stesse. La graduatoria verrà compilata con riferimento ai seguenti punteggi di priorità:

1) sfrattati o comunque soggetti a provvedimento esecutivo, non ancora eseguito, di rilascio dell'abitazione e lavoratori emigrati che, dopo non meno di un biennio di assenza, rientrino definitivamente nel Veneto, punti 5;

2) giovani coppie (che abbiano contratto matrimonio non oltre sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge o che producano dichiarazione di impegnarsi a contrarlo entro il 31 dicembre 1984, punti 4;

3) immobile localizzato nel centro storico così come individuato negli strumenti urbanistici generali vigenti, punti 1;

4) immobile localizzato in zona P.E.E.P., punti 1.

I punteggi sono cumulabili.

La graduatoria regionale viene compilata sulla base della semplice dichiarazione relativa al diritto all'attribuzione del punteggio di priorità contenuta nell'atto di notorietà.

Nel caso di parità di punteggio sarà data comunque priorità ai richiedenti ammessi nelle graduatorie approvate a seguito dell'avviso pubblico in data 22 giugno 1983, buono casa, e non assegnatari di contributo per carenza di finanziamento.

L'attribuzione delle posizioni utili in graduatoria tra coloro che sono a parità di punteggio o senza alcun punteggio o priorità, viene effettuata con sorteggio le cui modalità verranno stabilite nella delibera della giunta regionale di approvazione della convenzione di cui al precedente art. 3.

Coloro che risulteranno in posizione utile nella predetta graduatoria, previa conferma documentale degli eventuali requisiti di priorità ottenuti, verranno ammessi al contributo regionale con decreto del coordinatore del dipartimento della edilizia abitativa.

Sulla base del predetto decreto l'istituto mutuante procederà all'erogazione del mutuo richiesto.

Art. 8.

Modalità di erogazione dei contributi

La deliberazione di approvazione della convenzione con lo istituto finanziatore determina l'ammontare complessivo dell'intervento regionale tenuto conto del limite massimo del finanziamento messo a disposizione dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie e della misura del contributo regionale stabilita a norma del precedente art. 4.

L'ammontare complessivo dell'intervento regionale è calcolato attuarizzando le settantadue rate di contributo variabile mensile risultante dall'allegato piano d'ammortamento al tasso del 14 per cento annuo.

La deliberazione di cui al primo comma del presente articolo dispone la messa a disposizione a favore dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie del contributo complessivo regionale come sopra determinato, con versamento su di un apposito conto corrente vincolato alla operazione, intrattenuto dallo stesso Istituto presso il tesoriere della Regione.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie provvede bimestralmente a liquidare l'ammontare del valore attuale, al predetto tasso del 14 per cento annuo, del concorso regionale sugli interessi relativo ai mutui perfezionati nel periodo prelevandone direttamente l'importo con le valute corrispondenti alla decorrenza del credito direttamente dal conto corrente costituito a termini del presente articolo, dandone comunicazione alla Regione per la deliberazione di declaratoria di riscontro amministrativo.

Le somme ancora disponibili sul conto corrente medesimo al termine del secondo esercizio successivo a quello dell'accredito dovranno essere restituite alla regione Veneto.

La convenzione di cui al precedente art. 3 disciplinerà la materia riguardante la restituzione alla Regione delle quote di contributo regionale attuarizzate già liquidate, relative a operazioni di credito non andate a buon fine, dopo il regolare inizio dell'ammortamento.

Art. 9.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

Per il finanziamento del concorso regionale negli interessi sui mutui edilizi ammessi ai benefici della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 di cui L. 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e lire 7.500.0.000 a carico dell'esercizio 1985.

La copertura finanziaria della spesa è ottenuta mediante l'utilizzazione di quota parte corrispondente della disponibilità accantonata sul fondo globale per le spese d'investimento di cui al cap. 80230 sugli esercizi 1984 e 1985 del bilancio pluriennale 1984-86 in corrispondenza della partita n. 5 « Interventi regionali nel settore dell'edilizia nuova e recupero ».

Art. 10.

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 80230 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo »

Competenza	Cassa	Pluriennale	
—	—		—
2.500.000.000	2.500.000.000	1984	2.500.000.000
		1985	7.500.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 40060 « Interventi straordinari della Regione nel campo delle abitazioni civili (c.n.i.) »

Competenza	Cassa	Pluriennale	
—	—		—
2.500.000.000	2.500.000.000	1984	2.500.000.000
		1985	7.500.000.000

Cat. 1 Sez. 1
Cod. ISTAT 212 417 0726

Art. 11

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata del Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 luglio 1984

BERNINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1984, n. 30.

Recepimento nell'ordinamento regionale del terzo accordo nazionale concernente il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

Il recepimento nell'ordinamento della Regione del terzo accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario, a valere per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984, con protrazione degli effetti economici fino al 30 giugno 1985, avviene ai sensi della presente legge.

La stessa disciplina si estende, avuto riguardo ai rispettivi ordinamenti e compiti istituzionali:

1) al personale degli enti istituiti dalla Regione con le seguenti leggi:

legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 (Azienda regionale delle foreste);

legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 (Ente di sviluppo agricolo del Veneto);

legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 (Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto);

legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 (Istituto regionale ville venete);

legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 (Latteria didattica « P. Marconi » di Thiene);

legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 (Enti per la gestione del diritto allo studio universitario);

2) al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo, nei limiti di cui all'art. 40 della presente legge.

Le modifiche alle piante organiche degli enti di cui al secondo comma dalle quali derivi la eventuale attribuzione delle qualifiche funzionali di dirigente regionale generale e collaboratore professionale, sono disciplinate con apposita legge regionale.

Art. 2.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito degli accordi a livello nazionale, ed eventualmente di quelli a livello regionale per gli aspetti comuni al personale della Regione e degli enti locali, si demandano alla contrattazione decentrata tra la giunta regionale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

1) le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici;

2) la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerente la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dalla presente legge;

3) l'articolazione dell'orario di lavoro;

4) la verifica delle condizioni per l'erogazione dello stipendio accessorio, in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dalla presente legge;

5) la definizione e attuazione dei progetti per la rilevazione e gli incrementi della produzione collettiva e individuale.

I conseguenti provvedimenti non possono comportare oneri aggiuntivi, se non nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Igiene e sicurezza del lavoro. Medicina preventiva

L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione di salubrità e organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.

Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.

I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.

I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.

Art. 4.

Diritto di informazione e diritti sindacali

La giunta regionale garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti concernenti:

1) il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché ogni altro oggetto comunque incidente sugli stessi;

2) gli obiettivi e i programmi di sviluppo e di investimento, i bilanci annuali e pluriennali della Regione.

L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria se riguarda gli oggetti di cui al punto 1) del precedente comma; con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale, se riguarda gli oggetti di cui al punto 2) dello stesso comma.

Attraverso accordi decentrati sono definite le modalità e i tempi dell'informazione.

Per le finalità di cui al primo comma, si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.

In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacale retribuite.

Art. 5.

La formazione professionale del personale

La giunta regionale promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione professionale del personale.

L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire l'acquisizione, da parte di ciascun dipendente, delle specifiche attitudini culturali e professionali per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito della propria struttura organizzativa;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

La prima finalità è perseguita mediante corsi di aggiornamento tendenti a investire la globalità dei dipendenti, secondo una programmazione degli interventi, che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

La seconda finalità è perseguita mediante corsi di riqualificazione, tendenti ad assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

La formazione professionale può essere altresì acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e riunioni a carattere scientifico o di studio, a tale scopo organizzati e patrocinati dalla Regione o da altri enti.

Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento che di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno a ogni effettivo titolo di servizio.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle centocinquanta ore sono demandati agli accordi decentrati a livello regionale.

Il personale partecipa alle iniziative di formazione su provvedimento del dirigente la segreteria generale della programmazione, avuto riguardo alle finalità e ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

Il personale, durante il periodo di partecipazione alle iniziative di formazione, è a carico della Regione, ed è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora le iniziative si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale, la indennità di missione e il rimborso delle spese.

Art. 6.

Orario di servizio e riposo settimanale

L'orario di servizio è di trentasei ore settimanali.

In relazione ai processi di riorganizzazione delle strutture, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità dell'azione della Regione e di ampliamento della fascia oraria di apertura degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

a) orario unico, su sei giorni lavorativi settimanali;

b) orario spezzato, su cinque giorni lavorativi settimanali;

c) turnazione, in modo da coprire l'intero arco della giornata.

Il sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative potranno, altresì, essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate.

Nell'ambito della Regione, possono coesistere più forme di orario secondo esigenze di efficenza e, ove funzionalmente possibile con adeguata regolamentazione, anche la flessibilità dello stesso.

La prestazione ordinaria individuale di lavoro deve, di norma, essere distribuita in un arco massimo giornaliero di 10 ore.

L'articolazione dell'orario settimanale è stabilita con deliberazione della giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per il personale in servizio presso il consiglio regionale, l'articolazione dell'orario settimanale è stabilita con deliberazione dell'ufficio di presidenza con le medesime forme e modalità previste ai commi precedenti.

Art. 7.

Orario di servizo a metà tempo

In via sperimentale, la giunta è autorizzata a trasformare posti di organico a orario intero in posti di organico con orario a metà tempo.

L'istituzione di posti con orario a metà tempo non può comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a orario intero e viceversa.

L'assunzione in un posto con rapporto a metà tempo comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50 per cento dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

Al rapporto di lavoro a metà tempo si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a orario intero, ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

In particolare, valgono le seguenti disposizioni:

a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50 per cento delle competenze fisse e periodiche spettanti al personale a orario intero, ivi compresa la indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità è quello previsto per il restante personale calcolato sul 50 per cento di quello spettante al personale di pari qualifica a orario intero;

d) spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute;

e) il personale con rapporto a metà tempo non può eseguire prestazioni straordinarie, né usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

f) gli impiegati con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative e di unità organiche non possono ricoprire posti con orario a metà tempo;

g) il personale in ruolo può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da orario intero a metà tempo e viceversa, a condizione che vi sia la disponibilità dei relativi posti;

h) le assunzioni a metà tempo non costituiscono titolo per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a orario intero.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire a metà tempo sono individuati esclusivamente tra quelli tra il I e il VI livello.

Fermo restando quanto previsto al secondo comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e delle quantità di posti a orario intero convertibili in posti a metà tempo e viceversa, sono definiti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in sede di accordi decentrati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 8.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Per le assunzioni a tempo determinato trovano applicazione le norme della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 91, come modificata dall'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66, in quanto compatibili col decreto del Presidente della Repubblica n. 276/1971.

Art. 9.

Servizio di mensa

Il servizio di mensa è riservato al personale regionale effettivamente in servizio.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Non potrà usufruire di tale servizio il personale che effettua orario unico.

In ogni caso, il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi; pari a 1/3 del costo dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dalla Regione.

E' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 10.

Mobilità

La mobilità del personale nell'ambito della Regione e dei suoi enti strumentali, nonché da e per altre regioni ed enti locali, deve rispondere a esigenze di servizio, nonché al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento dell'impiegato alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e dell'impiegato.

Spettano, ove dovute, la indennità di missione e di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 11.

Mobilità interna

La mobilità interna, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è attuata secondo criteri generali definiti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.

E' consentito, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il passaggio ad altro profilo professionale, previo accertamento dei necessari requisiti professionali secondo criteri oggettivi, stabiliti dalla giunta regionale, sentita la commissione consilare competente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche ricorrendo a iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica della idoneità alle mansioni.

Qualora la mobilità interna comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta al di fuori del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità e alle situazioni di famiglia, secondo graduatorie stabilite in base ad accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ove non vi siano richieste di impiegati del livello del posto da ricoprire mediante trasferimento, si provvede d'ufficio.

Art. 12.

Mobilità tra enti

La mobilità esterna che riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale delle regioni e degli enti locali, comporta il trasferimento del dipendente, eventualmente preceduto da un periodo di comando, nei ruoli dell'ente di destinazione, con conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Il trasferimento in ruolo può avvenire a seguito di avviso pubblico, nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, ferma restando la riserva di legge nonché la riserva dei posti per il personale interno, oppure a domanda, nei limiti e con le modalità di cui al settimo comma del presente articolo.

Nel primo caso, la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento è stabilita in sede di contrattazione decentrata a livello regionale.

A tal fine, gli avvisi relativi alla copertura dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, apponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

La copertura dei posti regionali è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione, nominata dalla giunta regionale e della quale fanno parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in base a criteri e modalità concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

Il trasferimento è subordinato comunque al consenso dell'ente di provenienza.

Nel secondo caso, il trasferimento di personale tra enti destinatari degli accordi relativi al personale delle regioni e degli enti locali, avviene a domanda motivata e documentata dell'impiegato e previo provvedimento degli organi competenti degli enti interessati, a condizione che esista il posto vacante conferibile con concorso pubblico e corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione; dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 13.

Trasferimento o assegnazione funzionale di personale nell'ipotesi di delega di funzioni amministrative

Nell'ipotesi di delega di funzioni amministrative, il personale regionale può essere:

a) trasferito presso l'ente delegatario, con contestuale cancellazione dal ruolo regionale e inquadramento nel ruolo dell'ente di destinazione. In tale ipotesi, si ha corrispondente riduzione dell'organico regionale;

b) assegnato funzionalmente all'ente destinatario, con conservazione a tutti gli effetti della posizione giuridico-economica presso la Regione.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia degli impiegati.

Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa a ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.

Titolo II

QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI RETRIBUTIVI DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 14.

Ruolo unico del personale regionale e qualifiche funzionali

Il personale della Regione è collocato in un unico ruolo, articolato nelle seguenti qualifiche funzionali:

dirigente regionale generale;

dirigente regionale;

funzionario;

istruttore direttivo;

istruttore;

collaboratore professionale;

esecutore;

operatore;

ausiliario;

addetto alle pulizie.

La dotazione dei posti per le singole qualifiche funzionali è stabilita nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nelle singole qualifiche funzionali secondo i criteri fissati agli articoli 36 e 37 del titolo III.

I dipendenti preposti a strutture la cui direzione comporta la corresponsione di una indennità ai sensi delle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del terzo comma dell'art. 30 della presente legge, sono nominati con deliberazione della giunta regionale.

Per il personale addetto al consiglio regionale la deliberazione di cui al comma precedente è adottata su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e d'intesa con il medesimo.

Art. 15.

Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo regionale

Alla qualifica funzionale di dirigente regionale generale e di dirigente regionale si accede secondo le modalità rispettivamente stabilite agli articoli 19 e 20.

Alle restanti qualifiche funzionali, si accede per concorso pubblico, per titoli ed esami scritti e orali, sulla base dei requisiti di accesso indicati nella declaratoria di ciascuna qualifica funzionale; il 50 per cento dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore, avente in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

Alla riserva di cui al precedente comma possono partecipare anche gli impiegati muniti del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla singola qualifica funzionale, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Restano ferme, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le procedure per il reclutamento del personale con peculiari professionalità previste dall'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1.

Le procedure di reclutamento debbono svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati e a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

In occasione dell'inquadramento ad altra qualifica funzionale, il beneficio economico da attribuire al singolo impiegato regionale consiste nella differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica funzionale di accesso e lo stipendio iniziale della qualifica funzionale di provenienza.

Art. 16.

Funzione dirigenziale

Ferme restando le attribuzioni delle segreterie regionali a norma degli articoli 49 e 52 dello statuto, la funzione dirigenziale è volta ad assicurare e garantire il ruolo dell'ente nella programmazione dello sviluppo economico e sociale, nonché nell'indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche subregionali, in conformità ai principi definiti nello statuto e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale nell'ambito delle rispettive competenze.

La funzione dirigenziale si esplica essenzialmente mediante:

il raccordo delle strutture amministrative con gli organi politico-istituzionali, attraverso un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi della Regione e alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative della Regione, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati tecnico-amministrativi regionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale, intesa ad assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa, è caratterizzata da:

preparazione culturale e professionale tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche; utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere, anche in rapporto al funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

Alle funzioni dirigenziali si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, previo possesso dei requisiti professionali specifici.

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite, nonché del buon andamento e delle imparzialità dell'azione delle strutture o della attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi regionali;

delle disposizioni da loro impartite;

del conseguimento dei risultati dell'azione della struttura o dell'attività cui sono preposti in termini di confronto tra risultati previsti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto del competente organo; qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca dell'incarico attribuito.

I dirigenti sono altresì soggetti alle normali responsabilità civile, contabile, disciplinare e penale cui sono soggetti tutti gli altri impiegati regionali.

Nell'ambito della funzione dirigenziale si collocano le posizioni di lavoro riferite alle qualifiche funzionali di dirigente regionale generale e di dirigente regionale, nonché agli incarichi di coordinamento.

Art. 17.

Attribuzioni e compiti dei dirigenti

In armonia con quanto stabilito al precedente articolo, i dirigenti:

1) collaborano con la giunta regionale nella determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione e nella formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo, approfondendo i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza ed elaborando relazioni, pareri e proposte. Per l'espletamento di tali funzioni, i dirigenti forniscono gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e possono altresì disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e quantificazione dei costi e dei benefici dei singoli procedimenti e progetti allo studio;

2) attuano gli obiettivi stabiliti dai competenti organi regionali attraverso idonei programmi di lavoro, elaborando i relativi schemi di provvedimento e rispondendo dello stato di attuazione e dei risultati;

3) disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture cui sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione mediante la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e l'introduzione di nuove tecniche e metodologie di lavoro, nonché formulando proposte e adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi-benefici.

In particolare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, spetta ai dirigenti:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

la sottoscrizione di tutti gli schemi di provvedimento, le relazioni, le proposte e i pareri elaborati dalla struttura dipendente;

l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni, nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati dagli organi regionali;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione a organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Art. 18.

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento, ferme restando le attribuzioni dei dirigenti delle segreterie regionali, è istituita per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative e di coordinamento da attribuire a dirigenti appartenenti alla qualifica funzionale di dirigente regionale generale che continuano a esercitare contemporaneamente le funzioni proprie di detta qualifica.

L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque; è revocabile e rinnovabile.

Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della giunta, più uno correlato al consiglio regionale.

Art. 19.

Dirigente regionale generale

Il personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente regionale generale ha la responsabiltà della direzione di un dipartimento o di una unità flessibile o pluridisciplinare — fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo regionale — e/o compiti complessi di studio, ricerca, elaborazione e progettazione nella formulazione e realizzazione dell'attività e dei programmi regionali, nell'ambito di specifiche competenze.

Alla qualifica funzionale di dirigente regionale generale si accede per concorso interno, per titoli ed esami scritti e orali, per non meno del 70 per cento dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica e, per i restanti posti, per concorso pubblico, per titoli ed esami scritti e orali.

La dotazione organica della qualifica di dirigente regionale generale non può essere superiore a 6 volte il numero dei coordinatori.

Art. 20.

Dirigente regionale

Al personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente regionale compete l'esercizio delle attribuzioni connesse alla responsabilità di un servizio e/o a compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia e per obiettivo.

Alla qualifica funzionale di dirigente regionale si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami scritti e orali; il 25 per cento dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati nell'ottavo livello con tre anni di anzianità nella qualifica.

Art. 21.

Funzionario

Il funzionario svolge attività di ricerca e di studio durante l'elaborazione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formazione è tenuto a collaborare, nell'ambito del dipartimento, unità flessibile e pluridisciplinare o servizio di appartenenza; svolge altresì attività di organizzazione nella raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Nello stesso ambito il funzionario, predisponendo i relativi dati e documenti, collabora alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttorie di specifica complessità e rilevanza; può partecipare a gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

Il funzionario espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione; si avvale degli strumenti e delle metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni; espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportanto assunzione di autonoma responsabilità, per la quale sia prevista l'abilitazione professionale.

Nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza, il funzionario può essere incaricato, con responsabilità personale, di indirizzare l'attività degli impiegati assegnati a una unità operativa organica. In tale ipotesi il funzionario verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure di routine; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionaltià delle procedure dell'organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che possono comportare:

attività di studio e di ricerca durante la elaborazione di piani e di programmi, secondo criteri di specializzazione professionale;

controllo dei risultati nei settori amministrativi e tecnico-scientifici;

istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;

responsabilità di un ufficio, di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, ad esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

L'attività del funzionario comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di funzionario è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione ove i posti a concorso comportino una specifica prestazione professionale.

Art. 22.

Istruttore direttivo

L'istruttore direttivo svolge attività di studio e ricerca per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza.

L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e delle metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni; provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché, in via complementare e non prevalente, a operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

In particolare, l'istruttore direttivo:

espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;

definisce le procedure correnti, verificandone i risultati;

redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;

cura la corrispondenza e le relazioni esterne;

relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;

svolge compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e di atti di programmazione;

partecipa a gruppi di lavoro per obiettivi attinenti ai compiti attribuiti;

collabora alle attività formative e agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità operativa organica di appartenenza;

svolge funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

Sono comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore direttivo le seguenti posizioni di lavoro, comprendenti anche l'interpretazione di norme e l'applicazione di procedure complesse:

attività di natura tecnica, amministrativa e contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;

attività di studio e di ricerca;
collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di maggior contenuto professionale;
eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro o di unità operative semplici.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'istruttore direttivo ha iniziativa e autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei problemi afferenti la propria sfera di competenza; correlativamente, ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività personalmente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato o unità operativa eventualmente diretta.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore direttivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Art. 23.
Istruttore

L'istruttore assicura:

a) nel campo amministrativo:

la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;
la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima;
la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;
la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche a compiti di segreteria;
la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;
la rendicontazione, le attività economali correnti, la rilevazione statistica;
altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

b) nel campo dell'informazione e dell'elaborazione dei dati:

la minutazione dei programmi;
la gestione operativa degli impianti di elaborazione;
il controllo delle informazioni input/output;
la gestione dei flussi informativi e l'attività di prima elaborazione statistica degli stessi;

c) nel campo tecnico:

le attività correnti (quali indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione) connesse con il posto ricoperto e il titolo professionale specifico posseduto.

Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, l'istruttore:

svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità e i risultati della produzione;
conduce impianti e macchinari che comportano alla specializzazione;
sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto;
controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure;
svolge funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore le posizioni di lavoro che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile al livello culturale di base del diploma di scuola secondaria superiore.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni alla unità operativa di appartenenza per la trattazione di questioni e pratiche di un certo rilievo.

L'istruttore ha un grado di iniziativa nel contesto di istruzioni di massima, nonché di norme e procedure ordinarie nell'ambito della sfera di attività di competenza, per l'assolvimento della quale è richiesta una preparazione in genere derivante da uno specifico titolo professionale; correlativamente ha la responsabilità diretta in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di operatori appartenenti a qualifiche inferiori.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 24.
Collaboratore professionale

Il collaboratore professionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operai e operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo e coordinamento di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; può avere funzioni di vigilanza nell'ambito della materia di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionali comportanti l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

L'autonomia operativa del collaboratore professionale è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli impiegati nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di collaboratore professionale è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e/o dei particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso documentate esperienze di lavoro.

Art. 25.
Esecutore

L'esecutore:

esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni;
collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche;
esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui cura l'ordinaria manutenzione;
provvede alla collazionatura dei dattiloscritti;
effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;
è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo una unica posizione di lavoro; possono essere svolte con esclusivo riferimento a una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative dell'unità organica di assegnazione.

L'esecutore è altresì addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

attività agricole e forestali;
sorveglianza idraulica;
strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri;
servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;
riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;
conduzione di operatrici semoventi;
riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati;
altri servizi tecnico-operativi.

Tali attività dell'esecutore comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui egli cura l'ordinaria manutenzione, nonché lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, e infine l'assolvimento delle operazioni amministrative complementari.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo e contabile, tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti di qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni all'unità operativa organica di assegnazione per trattare questioni o pratiche di rilievo apprezzabile.

L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali, non necessariamente dettagliate; la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità diretta limitata alla corretta esecuzione del lavoro proprio e all'eventuale coordinamento di impiegati di qualifiche inferiori.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore è richiesto il possesso della licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado, nonché, ove richiesto, della specializzazione professionale, può altresì richiedersi il possesso di specifiche abilitazioni o patenti.

Art. 26.
Operatore

L'operatore è addetto a:

prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;

conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;

conduzione di autoveicoli o motoveicoli, di cui esegue la pulizia e cura la ordinaria manutenzione;

attività agricole forestali;

altre attività assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale, che integrano e completano le funzioni assegnate.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale, la cui esecuzione implica anche gravosità e/o disagio ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

L'attività dell'operatore comporta una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate, acquisibile anche con un periodo limitato di pratica.

L'operatore ha autonomia riferita all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

Le mansioni proprie della qualifica di operatore possono integrarsi con quelle di altre qualifiche purché siano tra di loro omogenee e complementari.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di operatore è richiesto il possesso della licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado; può altresì essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

Art. 27.
Ausiliario

L'ausiliario è adibito a compiti che richiedono soltanto comuni conoscenze pratiche senza alcuna preparazione professionale specifica.

In particolare esso è addetto a compiti di:

custodia e sorveglianza di locali e uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;

anticamera e aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;

dislocazione di fascicoli e oggetti d'ufficio;

prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;

commissioni anche esterne al luogo di lavoro;

esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di ausiliario le posizioni di lavoro che comportanto attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, non comportanti la trasformazione del prodotto bensì la sua conservazione.

L'ausiliario non ha apprezzabile autonomia, se non quella riferita alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario è richiesto l'assolvimento della scuola d'obbligo.

Art. 28.
Addetto alle pulizie

L'addetto alle pulizie non ha apprezzabile autonomia, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di addetto alle pulizie le posizioni di lavoro che comportano attività semplici di tipo manuale, richiedenti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.

Per l'accesso alla qualifica funzionale di addetto alle pulizie è richiesto l'assolvimento della scuola d'obbligo.

Art. 29.
Personale del ruolo della formazione professionale

In attesa dell'accordo per il personale docente previsto al punto 22 dell'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale delle regioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1983 e fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla vigente legislazione regionale.

Art. 30.
Trattamento economico

A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi annui lordi correlati alle singole qualifiche funzionali sono così determinati:

Qualifiche funzionali	Livelli stipendiali
Dirigente regionale generale	L. 14.000.000
Dirigente regionale	» 11.200.000
Funzionario	» 8.640.000
Istruttore direttivo	» 6.400.000
Istruttore	» 5.500.000
Collaboratore professionale	» 5.200.000
Esecutore	» 4.450.000
Operatore	» 3.900.000
Ausiliario	» 3.600.000
Addetto alle pulizie	» 3.300.000

Gli stipendi, come determinati al precedente comma protraggono la loro validità, oltre il periodo di vigenza del contratto nazionale di lavoro, fino al 30 giugno 1985.

Sono altresì istituite le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento, stabilito nella misura fissa di L. 3.500.000 corrisposto in 12 mensilità;

b) per il personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente regionale generale, l'indennità fissa di L. 4.800.000 corrisposta in 12 mensilità;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di un servizio compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di un ufficio, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di istruttore direttivo e di istruttore l'indennità annua fissa di L. 360.000 corrisposta in 12 mensilità;

f) per il personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella qualifica funzionale di collaboratore professionale l'indennità annua fissa di lire 600.000 corrisposta in 12 mensilità. La presente indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di collaboratore professionale, di esecutore e operatore, l'indennità annua fissa di L. 120.000 corrisposta in 12 mensilità. La presente indennità non spetta al personale della qualifica funzionale di collaboratore professionale, cui compete l'indennità di cui alla precedente lettera *f*);

h) per il personale inquadrato nella qualifica funzionale di ausiliario l'indennità annua fissa di L. 60.000 corrisposta in 12 mensilità;

i) per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore destinato a prestazioni comportanti particolare esposizione a rischio l'indennità annua fissa di lire 240.000 corrisposta in 12 mensilità.

La presente indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore che presti attività lavorative diverse da quelle individuate al successivo comma del presente articolo.

Qualora vi fosse personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo l'indennità di lire 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

Le attività lavorative comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale sono individuate nelle seguenti:

prestazioni che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuori strada e altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;

prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a contatto con catrame, bitume, fuliggini, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;

prestazioni che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonché da germi patogeni o prodotti tossici del metabolismo batterico;

prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischio derivante dalla adibizione all'infermeria per animali, alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, alla raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;

prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittimi, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte o natanti;

prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici, cucine di grande dimensione;

prestazioni che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio e disboscamento e nell'impiego di sostanze antiparassitarie.

L'individuazione del personale avente diritto alla indennità in relazione alle attività, di cui al precedente comma, è determinata con provvedimento della giunta regionale, sulla base di dichiarazione motivata, rilasciata dal dirigente della struttura operativa presso cui il personale stesso presta servizio.

Art. 31.
Indennità accessorie

Sono istituite, a decorrere dal 1° gennaio 1983, le seguenti indennità accessorie:

per il personale presente in servizio, inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore, l'indennità mensile di L. 25.000;

per il servizio ordinario notturno, prestato fra le ore 22 e le ore 6 l'indennità oraria di L. 1.080; per il servizio ordinario festivo, l'indennità oraria di L. 1.215; per il servizio ordinario notturno festivo, l'indennità oraria di L. 1.800;

nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili e i servizi generali regionali, l'indennità di reperibilità di L. 600 orarie. Gli impiegati interessati e le modalità di svolgimento sono determinati dalla giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 32.
Compensi incentivanti la produttività

Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni della Regione, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole strutture operative e alla verifica dei risultati.

I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole strutture operative, sono stabiliti, in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun impiegato nella esecuzione del programma di attività.

Il monte-stipendi attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituito da:

a) quote di stipendio relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di bilancio concernenti il compenso per lavori di straordinario;

b) eventuali economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuali in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e non desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed esclude quelle dell'assestamento.

L'importo così determinato è stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività, da inscrivere in bilancio.

Dette economie si ripartiscono come segue:

a) 20 per cento in economia di bilancio;
b) 40 per cento in riconversione di attrezzature;
c) 40 per cento in premio di produttività.

Art. 33.
Omnicomprensività

E' fatto divieto di corrispondere agli impiegati, oltre alle indennità previste dalla presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della Regione, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati.

L'importo dell'indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente alla Regione dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti a erogarli.

Art. 34.
Stipendio di anzianità

Al personale, nell'arco di vigenza dell'accordo nazionale recepito con la presente legge, è corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale stipendio di anzianità, una somma annua fissa determinata, per ciascun livello retributivo, nella seguente misura:

Qualifiche funzionali	Livelli retributivi
Dirigente regionale generale	L. 840.000
Dirigente regionale	» 672.000
Funzionario	» 518.000
Istruttore direttivo	» 384.000
Istruttore	» 330.000
Collaboratore professionale	» 312.000
Esecutore	» 267.000
Operatore	» 234.000
Ausiliario	» 216.000
Addetto alle pulizie	» 198.000

Qualora il rinnovo del futuro accordo nazionale non dovesse realizzarsi entro due anni dal 1° gennaio 1985, al personale è comunque corrisposto, alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un beneficio di importo uguale, per ciascuna qualifica funzionale, alla somma determinata ai sensi del precedente comma.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento del trattamento economico iniziale di livello, riassorbito in occasione della corresponsione del salario di anzianità.

Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982 all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale che assume servizio dopo il 1° gennaio 1983, o che abbia fruito da tale data di periodi di congedo straordinario senza assegni, il salario di anzianità verrà corrisposto in ventiquattresimi alla data del 1° gennaio 1985, in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio alla data suddetta.

In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore dopo il 1° gennaio 1983 lo stipendio di anzianità verrà calcolato in ventiquattresimi in proporzione al servizio trascorso nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data dal 1° gennaio 1985.

Art. 35.

Lavoro straordinario

L'impiegato, per esigenze di servizio, è tenuto alla prestazione lavorativa anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per gli impiegati della Regione, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro capite.

Per esigenze eccezionali — debitam.nte motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali della Regione, riguardanti un numero di impiegati non superiore al 2 per cento dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi e ai criteri del contratto 1979-81, salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali

Il personale di ruolo della Regione è inquadrato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli funzionali ex legge regionale 24-8-1979, n. 65	Qualifiche funzionali
—	Dirigente regionale generale
Dirigente	Dirigente regionale
Esperto	Funzionario
Istruttore	Istruttore direttivo
Collaboratore	Istruttore
	Collaboratore professionale
Applicato	Esecutore
Operatore qualificato	Operatore
Commesso	Ausiliario
Ausiliario	Addetto alle pulizie

L'inquadramento nelle qualifiche funzionali di cui alla presente legge decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 1983 o dalla data di assunzione se successiva; per il personale che verrà inquadrato nella qualifica di dirigente regionale generale e nella qualifica di collaboratore professionale gli effetti giuridici ed economici avranno decorrenza dalla data di conferimento delle rispettive funzioni.

Nella fase di prima attuazione della presente legge sono inquadrati automaticamente nella qualifica funzionale di dirigente regionale tutti gli impiegati attualmente inquadrati nell'ottavo livello di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Sempre nella fase di prima attuazione della presente legge l'inquadramento nella qualifica funzionale di dirigente regionale generale avviene, anche in deroga all'art. 14 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, mediante selezione per titoli dei dirigenti regionali, per almeno il 90 per cento dei posti di cui all'ottavo comma del presente articolo.

A tale selezione sono ammessi anche coloro che abbiano in corso procedure amministrative relative a inquadramento nei ruoli regionali con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge e in applicazione di quanto disposto dalla legge regionale 31 maggio 1982, n. 20, e dall'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1.

Detta selezione avverrà secondo modalità definite dalla giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative sentita la competente commissione consiliare, avuto riguardo, tra l'altro, ai seguenti titoli:

a) il possesso della qualifica dirigenziale nell'ente di provenienza;

b) l'inquadramento nella qualifica di direttore di dipartimento ai sensi della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25;

c) gli incarichi di cui all'art. 11 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e l'incarico di direzione di strutture dipartimentali di cui alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modificazioni;

d) l'incarico di coordinamento delle strutture ai sensi delle leggi regionali 24 agosto 1979, n. 65, e 4 febbraio 1980, numero 10;

e) l'incarico di direzione di un servizio o corrispondente funzione dirigenziale;

f) il possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica dirigenziale di inquadramento;

g) l'accesso alla qualifica direttiva per pubblico concorso;

h) l'anzianità di servizio nelle qualifiche direttive e dirigenziali;

i) la durata degli incarichi di coordinamento e di direzione;

l) i titoli professionali;

m) i titoli attitudinali e di merito.

Per i restanti posti si procederà mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti e orali.

Nella fase transitoria, in attesa della definizione delle operazioni di ristrutturazione della Regione sulla base delle norme di organizzazione, la dotazione organica della qualifica di dirigente regionale generale di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, è determinata, con riferimento alle strutture dirigenziali previste al primo comma del precedente art. 19 nel numero complessivo di 95 unità, di cui 67 per direzione di strutture organizzative e le rimanenti per compiti complessi di studio, ricerca, elaborazione, progettazione e assistenza a organi regionali, da ripartire tra strutture della giunta e del consiglio.

Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale ai sensi delle norme previste dalla presente legge, gli impiegati aventi l'incarico di coordinamento ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, e successive modificazioni e integrazioni, percepiscono la relativa indennità nella misura prevista dall'art. 14 della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1.

Le procedure per la copertura dei posti di dirigente regionale generale, di cui al quarto comma del presente articolo e per la nomina dei coordinatori, di cui al precedente art. 18, devono essere ultimate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, sentita la competente commissione consiliare, provvederà al primo inquadramento nella qualifica di collaboratore professionale mediante selezione riservata al personale della qualifica immediatamente inferiore, sulla base di titoli che abbiano riguardo alla rispondenza delle posizioni di lavoro con la declaratoria delle mansioni di cui al precedente art. 24.

Art. 37.
Concorsi speciali

In occasione delle operazioni di ristrutturazione della Regione in attuazione della presente legge, sulla base delle norme regionali di organizzazione e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, almeno il 50 per cento dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge da ausiliario a funzionario è coperto mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore avente una anzianità di servizio di almeno tre anni nello stesso e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

I concorsi interni devono essere indetti entro il periodo di validità della presente legge.

Art. 38.
Riequilibrio delle anzianità pregresse

In conformità a quanto disposto in sede di primo inquadramento nel ruolo regionale, il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per gli impiegati della Regione viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con la legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

I criteri con cui si attua il riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero in mesi, in termini di classi e/o scatti, degli anni di effettivo servizio maturati nel livello nel quale l'impiegato trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando il servizio svolto presso la Regione, nonché presso lo Stato, gli enti pubblici e gli enti locali in livelli comparabili;

b) valutazione per intero in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori presso la Regione, nonché presso lo Stato, gli enti pubblici e gli enti locali, tenendo conto di detto servizio in termini di classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento;

c) l'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7 per cento, definisce compitamente e definitivamente la quota di stipendio spettante a ogni impiegato in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982, quota che resta in godimento individuale.

Viene comunque garantito, nel livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi e aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove questo risulti superiore al maturato determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 39.
Scaglionamento dei benefici contrattuali

Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun impiegato:

dal 1° gennaio 1983: 35 per cento
dal 1° gennaio 1984: 70 per cento
dal 1° gennaio 1985: 100 per cento

Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si prende a base quanto competerebbe a ciascun impiegato a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1° gennaio 1983, per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato nella legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1, per il periodo 1979-81, cui vanno aggiunti i benefici previsti nella presente legge secondo le percentuali di scaglionamento definite al primo comma del presente articolo.

Nell'ipotesi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984, i benefici conseguenti sono assoggettati alle percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 40.
Personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo

A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli stipendi iniziali annui lordi di cui alla tabella *A* approvata all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 97, sostituita dall'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1983, n. 24, sono così determinati:

Livelli funzionali	Stipendio annuo iniziale
Direttore EPT-AACST cat. I/A e I	L. 11.200.000
Direttore AACST cat. 2 - 3	» 8.640.000
Direttore AACST cat. 3/A collaboratore	» 6.400.000
Assistente - Interprete	» 5.500.000
Archivista dattilografo	» 4.450.000
Agente tecnico	» 3.900.000
Commesso	» 3.600.000
Ausiliario	» 3.300.000

Al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo si applicano l'art. 30, comma secondo, comma terzo, lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), e comma quarto, l'art. 31, l'art. 32, l'art. 33, l'art. 34, l'art. 35, l'art. 38 e l'art. 39.

Ogni richiamo alla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1, contenuto nelle norme di cui al comma precedente, s'intende riferito alla legge regionale 3 gennaio 1983, n. 24.

Art. 41.
Abrogazione delle norme contrarie

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e amministrative in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 42.
Norma finanziaria

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1984 in complessive L. 6.000.000.000 circa, fanno carico in quanto a L. 5.000.000.000 al cap. 002200 e in quanto a L. 1.000.000.000 al cap. 072060 del bilancio dell'esercizio finanziario 1984, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 43.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 luglio 1984

BERNINI

TABELLA *A*

ORGANICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE VENETO

Qualifica	N.
Dirigente regionale generale	95
Dirigente regionale	153
Funzionario	420
Istruttore direttivo	467
Istruttore	876
Collaboratore professionale	25
Esecutore	716
Operatore	221
Ausiliario	183
Addetto alle pulizie	2

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1984, n. 31.

Nuova regolamentazione concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

In attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina i campeggi e i villaggi turistici.

Sono campeggi gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico e a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici e i campeggi sono considerati complessi ricettivi all'aperto e possono essere dotati di ristoranti, bars e altri servizi accessori, purché in proporzione alle necessità degli utenti e riservati agli stessi.

I complessi ricettivi all'aperto possono essere gestiti da imprese turistiche o da associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.

Non costituisce complesso ricettivo all'aperto ai sensi della presente legge, il campeggio mobile costituito da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzato per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, da associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali.

Ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva, è disciplinata dai regolamenti comunali.

In assenza di tale disciplina, sono consentite solo soste occasionali e non superiori a quarantotto ore.

Capo I

I COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO GESTITI DA IMPRESE

Art. 2.

Concessione edilizia e autorizzazione all'esercizio

La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto gestito da impresa turistica è soggetta a concessione edilizia, di cui all'art. 76 delle leggi regionali 2 maggio 1980, n. 40, e successive modifiche e integrazioni. L'esercizio dello stesso è soggetto ad autorizzazione del sindaco, previa relativa classificazione del complesso da parte del consiglio comunale.

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.

Art. 3.

La domanda di classificazione e di autorizzazione

Per ottenere la classificazione di nuovo complesso e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui al primo comma del precedente articolo, l'interessato presenta domanda, in carta legale, al sindaco del comune competente per territorio.

La domanda deve indicare:

1) le generalità dell'interessato e dell'eventuale gestore;

2) la categoria della classificazione da conseguire;

3) i periodi di apertura del complesso.

La domanda è corredata:

1) da una relazione tecnica illustrativa del progetto, contenente i dati urbanistici principali dell'insediamento, nonché gli altri dati caratteristici, tra cui, la massima capacità ricettiva, i dati caratteristici degli impianti fissi e l'eventuale piano di realizzazione per stralci di complesso;

2) dal progetto planimetrico dell'impianto, atto a illustrare le caratteristiche urbanistiche distributive interne e relazionali con l'esterno, contenente l'individuazione dei vari servizi, impianti fissi, zone per UA e PE, viabilità interna e altre dotazioni di varia natura ed eseguito in scala idonea e comunque non inferiore a 1:500;

3) da uno stralcio, anche in fotocopia, della cartografia dello strumento urbanistico vigente, relativa all'ubicazione prescelta, con indicazione delle destinazioni di zona e delle norme per l'attuazione del piano;

4) dal certificato di abitabilità e agibilità del complesso, di cui all'art. 90 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, integrato da una relazione sulla conformità delle opere ai requisiti dichiarati nel progetto, di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E*, allegate alla presente legge;

5) dal regolamento di organizzazione del complesso;

6) da ogni altro documento probante l'esistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4.

Art. 4.

La classificazione e l'autorizzazione all'esercizio

I complessi ricettivi all'aperto, di cui al presente capo, in base ai requisiti complessivamente richiesti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, allegate alla presente legge, sono classificati nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:

1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;

2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, i villaggi turistici.

L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata a condizione che:

1) l'ubicazione del complesso sia conforme alle destinazioni di zona degli strumenti urbanistici vigenti;

2) il titolare o il gestore risulti iscritto a una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

3) il titolare comprovi la disponibilità dell'area di insediamento;

4) l'area di insediamento non sia comunque inferiore a mq 5000;

5) sia stata deliberata la categoria di classificazione del complesso;

6) siano stati riscontrati l'adeguatezza del regolamento, di cui al punto 5) del precedente articolo, il versamento delle tasse e imposte afferenti l'autorizzazione, nonché l'esistenza di adeguata polizza di assicurazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 7.

Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività sono previamente comunicati al comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorni immediatamente successivi alla cessazione dell'evento impeditivo, con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.

La mancata comunicazione del nuovo titolare o gestore, secondo le modalità indicate al precedente comma l'accertamento di gravi irregolarità tecniche o amministrative, il fallimento del titolare o la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione, comportano la decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico.

L'autorizzazione è di durata annuale ed è automaticamente rinnovabile mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse e imposte dovute a qualsiasi titolo.

Del rilascio dell'autorizzazione il comune dà immediata comunicazione all'ufficio competente della giunta regionale e all'autorità di pubblica sicurezza.

I complessi ricettivi all'aperto sono soggetti a vincolo decennale di destinazione d'uso a sensi della legge 17 maggio 1983, numero 217.

Art. 5.
La gestione

Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aperto, di cui al presente capo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa.
Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.
Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.
Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente.
In ogni caso, il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde, solidamente con il gestore, del pagamento delle sanzioni amministrative.

Art. 6.
I periodi di apertura

I complessi ricettivi all'aperto, di cui al presente capo, assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo-invernale.

E' consentita comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore ai tre mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate.

La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino a un massimo di sei mesi e per motivate ragioni fino a un anno, e soggetta ad autorizzazione del sindaco.
Gli altri complessi ricettivi devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

1) per complessi ad attivazione estiva con altitudine fino a 400 metri, mesi quattro, dal 15 maggio al 15 settembre;

2) per complessi ad attivazione estiva con altitudine oltre a 400 metri, mesi tre, dal 15 giugno al 15 settembre;

3) per complessi ad attivazione invernale, mesi tre, dal 15 dicembre al 15 marzo.

I gestori, che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati al precedente comma o intendano ritardarne l'apertura o anticiparne la chiusura, devono ottenere l'autorizzazione del sindaco.

Art. 7.
Custodia e assicurazione

I complessi ricettivi all'aperto assicurano la custodia continua a mezzo di personale addetto.
Il numero delle persone addette è rapportato alla capacità ricettiva del complesso.
I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici sono tenuti ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Art. 8.
Notifica delle persone alloggiate

Per la notifica delle persone alloggiate i gestori dei complessi autorizzati si attengono a quanto prescritto dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.
E' fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT e di trasmetterli agli organi competenti.

Art. 9.
La classificazione periodica

La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno solare 1985.

A tale scopo, il gestore fa pervenire al comune, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio, è adottata, per iniziativa di parte o d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti previsti.

Essa opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.

L'iniziativa di parte è obbligatoria, quando si verifichino le condizioni per un declassamento.

Il provvedimento di classificazione, a cura del comune, è comunicato al titolare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trasmesso alla giunta regionale anche per la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Il segno distintivo, corrispondente al numero delle stelle assegnato, è evidenziato in ogni manifesto o avviso pubblicitario.

Art. 10.
Le tariffe

I titolari o i gestori dei complessi ricettivi all'aperto, di cui al presente capo, denunciano ai comuni, entro il 31 luglio di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensivi di IVA, che intendono applicare per l'anno successivo.
I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la denuncia di cui al primo comma entro diegi giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio.

Le tariffe, di cui ai commi precedenti, sono uniformate come di seguito:

1) «tariffa persona per notte», quando sia indifferenziata l'età -o, in caso diverso: «tariffa adulti per notte» e «tariffa bambini fino a 5 anni per notte»;

2) tariffa PE per notte; tariffa UA per notte;

3) termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.

Le tariffe, di cui al punto 2), possono essere differenziate in seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei PE e delle UA e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al punto 1).

I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio possono essere scorporati dalle tariffe di cui al punto 2) e addebitati a parte solo ove sia installato il contatore e la potenza prelevabile sia superiore a 1.000 Watt.

Le tariffe sono comprensive di tasse e imposte di qualsiasi natura. Le tariffe praticate dalle aziende ricettive all'aperto sono a regime concordato, a sensi della legge 17 maggio 1983, numero 217.

Le tariffe riportate in apposito modulo, contengono il visto del comune.

Art. 11.
Obbligo di esposizione al pubblico

E' fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascun complesso nell'ordine:

il segno distintivo della classificazione ottenuta;
la capacità ricettiva massima espressa in persone/giorno;
il numero dei PE e delle UA;
le tariffe e i termini, di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 10;
le date di apertura e chiusura stagionali del complesso.

E' fatto altresì obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico all'interno del complesso l'atto autorizzativo di cui al precedente art. 4.
Entro il 15 marzo di ogni anno i comuni trasmettono alla giunta regionale l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nei rispettivi territori con l'indicazione della classifica attribuita, nonché delle tariffe denunciate da ciascun complesso ai sensi del primo comma del precedente articolo. La giunta regionale pubblica ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco dei campeggi e dei villaggi turistici autorizzati nel territorio regionale, dandone ampia diffusione.

Capo II

GLI ALTRI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO E I CAMPEGGI MOBILI

Art. 12.
I complessi gestiti da associazioni senza scopo di lucro

La realizzazione e l'apertura di un complesso ricettivo all'aperto, gestito da associazioni senza scopo di lucro, di cui al quinto comma dell'art. 1, sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 2, 3, 4, 7 e 8 della presente legge.

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, l'obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426,

è sostituito dalla designazione del responsabile dell'associazione o del responsabile del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

In ogni caso, i complessi ricettivi, di cui al presente articolo, devono possedere i requisiti minimi per essere classificati ai sensi della presente legge; sono soggetti all'accertamento periodico dei requisiti e alla revisione ai sensi dell'art. 9; possono fornire le loro prestazioni esclusivamente a favore degli associati o dei loro familiari.

Art. 13.
I campeggi mobili

L'apertura dei campeggi mobili, di cui al sesto comma dell'art. 1, è soggetta ad autorizzazione del sindaco per la sosta e il soggiorno su qualsiasi area, pubblica o privata, previo accertamento della sua idoneità ai fini di un insediamento mobile, con particolare riguardo a un comodo accesso delle automobili, nonché ai fini del rispetto dell'ambiente, dell'esistenza di servizi generali e di ogni altra condizione indispensabile in materia di igiene e sanità pubblica e pubblica incolumità. Con l'autorizzazione possono, inoltre, essere fissate ulteriori modalità.

L'area di insediamento, non può superare i 5000 mq quando si tratti di campeggi mobili, che usino anche di strutture e servizi fissi preesistenti, abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio.

Per motivi eccezionali, espressamente indicati, il sindaco può autorizzare la durata del campeggio fino a sessanta giorni.

TITOLO II

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14.
La vigilanza

Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e quelle dell'autorità sanitaria, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.

Art. 15.
Le sanzioni

Il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni. In caso di reiterata violazione, il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Chiunque allestisca o eserciti per scopo di lucro uno dei complessi indicati all'art. 1 sprovvisto della relativa autorizzazione, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

La violazione del disposto, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 50.000 per ogni giorno eccedente le previste 48 ore.

L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto agli articoli 12 e 13 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 4000 a L. 20.000 per ogni persona ospitata e la immediata chiusura del campeggio.

Nei complessi di cui al capo I della presente legge, l'applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1000 a L. 5000, da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 4000 a L. 20.000 per ogni persona ospitata in eccedenza.

La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione, dei dati e delle tariffe, di cui all'art. 11, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

La violazione delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

In ogni caso, il sindaco può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzative; nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 16.
I reclami

I clienti dei complessi ricettivi all'aperto, gestiti da imprese turistiche, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni, documentato reclamo al sindaco, inviandone contemporaneamente copia al gestore interessato.

Il gestore può far pervenire al sindaco le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Nel caso che il reclamo risulti fondato, è comminata una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 3.000.000, previa determinazione in via amministrativa dell'ammontare del danno e fatta salva ogni altra responsabilità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.
Disciplina dei complessi esistenti

Al fine di rendere possibile il recupero e l'utilizzazione dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'art. 1, già autorizzati e ricadenti in zona con diversa destinazione, i comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare tutte o parte delle aree già in uso di detti complessi a zone per complessi ricettivi all'aperto, motivando singolarmente le ragioni delle eventuali esclusioni. In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso dei complessi possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, nella misura massima del 20 per cento di quelle già in uso, al solo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge con il mantenimento del numero di UA e PE in esercizio.

In caso di inadempienza del comune, si applicano le norme di cui agli articoli 69 e 108 della legge regionale 2 maggio 1980, numero 40.

Per le varianti di cui al presente articolo, il termine stabilito dal quarto comma dell'art. 42 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, è ridotto a trenta giorni.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la variante adottata è trasmessa dal comune alla giunta regionale che si pronuncia su di essa entro i successivi novanta giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intende approvata.

In sede di prima applicazione della presente legge, i complessi di cui all'art. 1, già autorizzati all'esercizio, conservano l'autorizzazione per l'anno in corso, purché gli aventi titolo ne facciano richiesta al comune entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'esercizio è altresì automaticamente rinnovabile per due anni successivi.

Nel caso in cui detti complessi non abbiano i requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio oltre il termine massimo di cui al precedente comma è subordinato all'avvenuta ultimazione degli interventi necessari a ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi.

In caso di comprovate difficoltà nell'esecuzione dei lavori di adeguamento, il sindaco può prorogare l'autorizzazione all'esercizio per il tempo ritenuto necessario per il loro completamento e comunque per non oltre un anno.

Nel caso di cui al sesto comma, se i complessi sono ubicati in zona con diversa destinazione all'atto della entrata in vigore della presente legge ma in conformità alle previsioni della variante di cui al primo comma e qualora gli interessati provvedano a presentare al comune le domande necessarie per l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi e a ultimare gli

interventi relativi entro i termini rispettivamente di novanta giorni e di due anni e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di detta variante, l'autorizzazione all'esercizio è prorogabile fino a tale ultimo termine, e ulteriormente prorogabile ai sensi del settimo comma.

Nel caso di cui al sesto comma, se i complessi sono ubicati in zona con diversa destinazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e in difformità dalle previsioni della variante di cui al primo comma, l'autorizzazione all'esercizio è altresì prorogabile fino alla ultimazione degli interventi di adeguamento ai requisiti minimi, nel rispetto dei termini e delle proroghe, di cui al comma precedente. Le nuove autorizzazioni, nonché le concessioni o autorizzazioni edilizie eventualmente necessarie, in tal caso, sono provvisorie e scadenti con l'ultima proroga ottenuta ai sensi del comma successivo.

Qualora le aree di cui al primo comma, anche oltre il termine ivi indicato, non siano ricomprese nella variante allo strumento urbanistico vigente per essere destinate a zone per complessi ricettivi all'aperto, l'autorizzazione all'esercizio dei complessi ubicati, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nelle aree predette, è prorogata annualmente oltre il termine di cui al quinto comma od oltre il periodo di proroga concesso ai sensi del comma precedente per l'adeguamento ai requisiti minimi, fatte salve tutte le altre prescrizioni di legge, per un ulteriore periodo complessivo minimo di tre anni e massimo di sette anni, in relazione all'entità degli investimenti effettuati per la realizzazione e l'adeguamento ai requisiti minimi dei complessi.

Art. 18.

Complessi ricettivi senza autorizzazione

Gli esistenti complessi ricettivi all'aperto che esercitino di fatto, senza autorizzazione, dovranno cessare la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ove permangano dette condizioni.

I comuni interessati all'attuazione delle varianti ai piani regolatori generali di cui all'art. 17 potranno differire l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma a datare dalla scadenza dei termini di approvazione della variante stessa.

Art. 19.

Disciplina transitoria dei periodi

Le prescrizioni sulla data e sulla durata dei periodi d'apertura dei complessi ricettivi all'aperto non annuali, di cui al quarto comma dell'art. 6, entrano in vigore, per ogni singolo periodo, a partire dalla data corrispondente al rispettivo termine iniziale, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Abrogazione di leggi regionali

Le leggi regionali n. 56 del 10 agosto 1979, n. 68 del 26 maggio 1980 e n. 47 del 6 agosto 1981, con le relative tabelle, sono abrogate.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 40 e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 luglio 1984

BERNINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1984, n. **32**.

Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 6 luglio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1984, n. **33**.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica alle procedure di spesa e alle modalità di intervento di leggi regionali nei diversi settori, assunto in coincidenza con la legge regionale di approvazione del primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 6 luglio* 1984)

(*Omissis*).

(3913)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227